

Circ. n. 181

I.C. PREDAPPIO
Prot. 0003099 del 29/03/2022
VII (Uscita)

Ai Genitori degli alunni di ogni ordine e grado

A tutto il Personale scolastico

Ai Referenti Covid

Tramite bacheca/Sito web

Oggetto: Nuove disposizioni per il superamento delle misure di contrasto al Covid-19 e modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022.

Il Decreto-Legge n. 24 del 24 marzo 2022 dispone una revisione della disciplina per il superamento graduale delle misure di contrasto del contagio da SARS-CoV-2 e per la gestione dei contatti di casi di infezione in ambito scolastico. Le nuove misure, che per la scuola si riassumono di seguito, entreranno in vigore a partire **dal prossimo 1 aprile**.

Le regole generali di sicurezza In tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo:

- Resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva) fino al termine dell'anno scolastico, fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022). Non vi è l'obbligo di indossare la mascherina durante le attività sportive.
- È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
- Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto 'base' (vaccinazione, guarigione o test).

Gestione dei casi di positività per le scuole dell'Infanzia

In presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Gestione dei casi di positività per le scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

La didattica digitale integrata

Le alunne e gli alunni in isolamento per infezione da Covid possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata **su richiesta delle famiglie, accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata**. Solo con suddetta certificazione medica potrà essere rilevato lo stato di PRESENZA dell'alunno/a.

Obbligo vaccinale del personale

Fino al 15 giugno resta l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni.

Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante *“l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale”*.

In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in classe.

In allegato:

- Slides del Ministero dell'Istruzione
- Decreto-Legge n. 24 del 24 marzo 2022;

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Valentina Rossi

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.l.vo n. 39/1993*